Prot. n. 9132
Rep. n. 345
del 19/3/2010

ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Area del Personale

BANDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN TELELAVORO PROGETTO CRETA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che l'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ha esplicitamente legittimato il telelavoro, quale "forma di lavoro a distanza" di cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi "allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane"; che in forza di tale disposizione, le amministrazioni "possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa" (1° comma);
Visto il Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70);
Visto l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000;
Visto l'Accordo quadro europeo per il telelavoro del 16 luglio 2002;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il Memorandum d'intesa firmato lo scorso 18.01.2007 sul lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che prevede fra l'altro l'utilizzo delle nuove tecnologie e in modo particolare del telelavoro;
Visto il Regolamento per lo svolgimento dell'attività in Telelavoro approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 luglio 2009;
Considerato che il telelavoro realizza una variazione organizzativa del lavoro e non comporta l'instaurazione di un diverso rapporto dello stesso; determina solamente una flessibilità tecnica, che incide esclusivamente sulle modalità spaziali e temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
Ritenuto che l'inserimento nel progetto di telelavoro non comporta dunque per i lavoratori alcuna modifica alla natura giuridica del proprio rapporto di lavoro subordinato, fatti salvi gli aspetti indicati nel regolamento di Ateneo per il telelavoro;

DECRETA

Art. 1 – Attività di telelavoro e durata della prestazione
E' indetto un bando annuale per l'attivazione di **20** (***venti***) posizioni (pari al 5% del personale TAB operante nelle Facoltà, Dipartimenti, Centri e SBA) di telelavoro per l'Anno Accademico 2009/2010 nell'ambito del progetto CRETA (Come Realizzare il Telelavoro in Ateneo). Il bando si rivolge al personale in servizio presso le strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo (Facoltà, Dipartimenti, Centri e SBA).
Possono presentare domanda di telelavoro i dipendenti in servizio a tempo indeterminato con regime di orario a tempo pieno o parziale, inquadrato nelle categorie di personale di cui al CCNL vigente.

Prot. n. 8132
Rep. n. 345
del 19/3/2010

Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo e reperibile all'indirizzo web Concorsi per T.A.B. – Procedure concorsuali riservate al personale interno e sul sito del Comitato Pari Opportunità.

Art. 2 – Attivazione delle richieste

La presentazione della richiesta è di natura volontaria e avviene tramite la compilazione dello studio di fattibilità (All. A). Tale richiesta deve essere sottoscritta dal/la dipendente in accordo con il/la Responsabile della struttura di appartenenza.

Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all' **Area del Personale - Divisione Personale Tab** a mezzo servizio di posta interna .

In presenza di un numero di domande superiori al numero delle posizioni di telelavoro previste, l'Amministrazione utilizzerà i criteri di scelta relativi ai requisiti di cui all'Accordo Quadro Nazionale del 23/03/2000. Tali requisiti, da indicare da parte del personale richiedente unitamente allo studio di fattibilità, consistono in :

1. situazioni di disabilità psico-fisiche o di affezione da gravi patologie debitamente certificate tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro: punti 8
2. figlio in situazione di disabilità psico-fisica, che ne limita l'autonomia: punti 8
3. esigenze di cura di figli minori di tre anni: punti 4
4. esigenze di cura nei confronti di familiari (coniuge oppure familiari con rapporto di parentela di 1° grado) o conviventi debitamente certificate: punti 4
5. esigenze di cura di figli di età compresa tra i tre e gli otto anni: punti 3,5
6. esigenze di cura di figli minorenni (unico genitore affidatario): punti 3
7. stato di gravidanza della lavoratrice: punti 2
8. maggior tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro:
   8.1. 5 km < distanza ≤ 20 km: punti 1,5
   8.2. 20 km < distanza ≤ 60 km: punti 2
   8.3. distanza > 60 km: punti 3

Art. 3 - Accesso al telelavoro e modalità previste

L'accesso al telelavoro viene accordato sulla base della valutazione dello studio di fattibilità presentato.

La determinazione dei carichi di lavoro spetta al/la Responsabile della struttura di appartenenza in accordo con il/la dipendente.

Il numero di giornate in telelavoro deve essere stabilito in coerenza con quanto fissato nell'art. 3, comma 3 del predetto Regolamento.

Durante l'attività di telelavoro non saranno consentite prestazioni lavorative straordinarie, di plusorario, supplementari e festive (art. 3, comma 4 del Regolamento di Ateneo).

L'Amministrazione potrà convocare il/la telelavoratore/trice per riunioni e incontri specifici, previo congruo preavviso, durante le giornate previste in telelavoro.

L'assegnazione ai progetti di telelavoro è revocabile a richiesta del/la lavoratore/trice e per motivate e comprovate esigenze dell'Amministrazione, quando siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di inizio delle attività in telelavoro.

Il trattamento economico non subirà alcuna modifica ad eccezione dei buoni pasto che non verranno erogati per le giornate di telelavoro.

Art. 4 – Valutazione delle richieste e formazione della graduatoria

Le richieste pervenute saranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo (art. 1, comma 6 del Regolamento di Ateneo).

In presenza di un numero di domande superiori al numero dei posti previsti, la Commissione formulerà una graduatoria, utilizzando i criteri di scelta di cui all'accordo quadro nazionale del 23/03/2000 sopra elencati. Sarà inoltre attribuito un ulteriore punteggio (fino ad massimo di 8 punti)

Prot. n. 8132
Rep. n 345
del 19/3/2010

sulla base della coerenza del progetto con quanto previsto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
In caso di ex aequo sarà preferito il lavoratore che non abbia usufruito in precedenza di collocamento in telelavoro e, in subordine, il lavoratore con maggiore anzianità di servizio. Il punteggio relativo ai diversi requisiti di cui all'art. 2 del presente bando nonché il punteggio relativo alla coerenza del progetto di cui al comma precedente sono cumulabili ma si applicano ad un solo componente il nucleo familiare del personale in servizio.
Qualora si rendano disponibili posizioni di telelavoro prima del termine di scadenza indicato nel presente bando, sarà data possibilità di accedere al telelavoro a coloro i quali si siano utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente comma 2.

Art. 5 – Postazioni di telelavoro
L'Università provvede alla installazione – in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione – di postazioni di telelavoro idonee alle esigenze dell'attività lavorativa. Sarà cura del lavoratore mantenere tali postazioni in buono stato di efficienza. Le installazioni verranno effettuate a cura e spese dell'Università in locali, segnalati dal lavoratore, purché:

1) siano conformi alle norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008), e a quelle relative all'impiantistica elettrica (L. 46/1990) (All. B);
2) sussistano le condizioni di connettività delle attrezzature telematiche messe a disposizione dall'amministrazione

La manutenzione delle attrezzature di cui sopra sarà a carico dell'Università. Il telelavoratore dovrà permettere l'accesso degli addetti alla manutenzione nei locali in cui sono installate le attrezzature negli orari che verranno anticipatamente comunicati dai servizi preposti.
L'uso della postazione deve essere effettuato esclusivamente nell'interesse dell'Università e per le attività attinenti al rapporto di lavoro rispettando le norme di sicurezza, non manomettendo in alcun modo gli apparati e l'impianto generale.
Per quanto riguarda il costo per il traffico dati e le spese di energia è previsto un rimborso forfettario di Euro 25,00 mensili a carico dell'Università.

Art. 6 - Verifiche delle prestazioni
La verifica della qualità e della quantità del lavoro svolto sarà effettuata coerentemente con quanto indicato nello studio di fattibilità.
Dell'attività di telelavoro prodotta dovrà essere inviata all'Amministrazione una rendicontazione trimestrale conformemente a quanto previsto nel paragrafo "Definizioni e modalità di verifica delle attività realizzate in telelavoro" sottoscritta dal/la Responsabile di struttura e dal/la dipendente. L'Amministrazione provvederà ad inoltrare la documentazione all'Osservatorio permanente sul telelavoro (ex art. 14 del Regolamento per lo svolgimento delle attività in telelavoro).

Art. 7 – Normativa di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento sul telelavoro dell'Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 luglio 2009 e alla normativa nazionale ed europea vigente in materia.

Roma,

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pasquale Basilicata)